



**COMITATO CONSULTIVO MISTO – AZIENDA USL N. 5 SPEZZINO**  
**Segreteria - S.S. “Terzo Settore”**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL**  
**“COMITATO CONSULTIVO MISTO PER IL CONTROLLO DI QUALITA’ DAL LATO DEGLI UTENTI”**

**PARTECIPAZIONE COME E PERCHE’**

Il decreto legislativo n. 502/1992 ha introdotto il principio della tutela dei diritti dei cittadini ed ha previsto una serie di iniziative atte a favorirne “l’integrazione tra ente ed utenza”.

L’Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino” – Regione Liguria (di seguito l’Azienda) – in questi anni ha elaborato carte dei servizi e progetti di miglioramento della qualità, fondate anche sul necessario e fondamentale contributo e la partecipazione dei cittadini e delle Organizzazioni di volontariato e di Tutela dei diritti dei cittadini.

A tale proposito sono stati siglati dal 1997 protocolli di intesa con alcune associazioni di volontariato e tutela, della Provincia e della Regione, con lo scopo di collaborare nel rispetto della propria funzione e del proprio ruolo, al raggiungimento dell’obiettivo della tutela della salute dei cittadini e della realizzazione attività di monitoraggio sulla qualità percepita dal lato degli utenti.

Con provvedimento n. 288 del 16/09/1998, tenuto conto di quanto sopra rappresentato, l’Azienda ha istituito il “Comitato Consultivo Misto per il controllo della qualità dal lato degli utenti” di seguito C.C.M. o comitato).

Ciò premesso si formula il seguente regolamento che, approvato con apposita delibera aziendale, sostituirà il regolamento approvato con la sopracitata delibera n. 288 del 16/09/1998.

**ART. 1**

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 1, 1° comma, lett. d) l) r) Legge n. 421 del 23/10/1992;

Art. 14 D.lgs n. 502 del 30/12/1992 e successive modifiche;

Art. 40, 3° comma, lett. c) Legge Regione Liguria n. 42 dell’8/08/1994;

Art. 72, commi 1, 2 e 3 della Legge Regione Liguria n. 41 del 7/12/2006;

D.P.C.M. del 19/05/1995;

Nota della Regione Liguria n. 124430/1312 del 4/11/1997;

Delibera del D.G. n. 288 del 18/03/1998.

**ART. 2 – SEDE**

La sede del C.C.M. è collocata presso le strutture dell’ASL, il C.C.M. per le proprie riunioni periodiche usufruisce di locali messi a disposizione dall’Azienda.

### **ART. 3 – FUNZIONI E COMPITI DEL C.C.M.**

Il Comitato Consultivo Misto è un organismo privilegiato di partecipazione dei cittadini per la rilevazione, il controllo di qualità dei servizi sanitari dal lato del cittadino ed il conseguente miglioramento.

Il Comitato è interlocutore privilegiato per la conferenza dei Servizi prevista dal D.Lgs. n. 502/1992 art. 14 e della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 15 della L. R. Liguria n. 41 del 7/12/2006.

Le funzioni e compiti fondamentali sono:

1. favorire la partecipazione dei cittadini al miglioramento dei processi aziendali per gli aspetti relativi alla qualità dei servizi e della comunicazione fra le strutture sanitarie e i cittadini;
2. promuovere e partecipare modalità di rilevazione dal lato dell'utente della qualità percepita, equità nell'accesso alle cure degli utenti, monitoraggio dei segnali di disservizio, di criticità emergenti, in collaborazione con l'Ufficio Relazioni con il pubblico;
3. promuovere la diffusione della politica per la qualità dell'assistenza sanitaria attraverso l'uso di standards ed indicatori della qualità dei servizi dal lato dell'utente, definiti a livello aziendale in collaborazione con l'Ufficio Relazioni con il pubblico;
4. presentare progetti, proposte e collaborare nella loro realizzazione, per il miglioramento e valutazione della qualità dell'assistenza, in termini di umanizzazione e personalizzazione, oltre che nel rispetto della privacy dei singoli cittadini; nonché elaborare proposte volte all'aggiornamento della Carta Servizi aziendale, al miglioramento dell'accoglienza dei malati, umanizzazione degli aspetti ambientali ed alberghieri connessi all'assistenza;
5. il C.C.M. dovrà essere consultato al fine di fornire e raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi e dovrà comunque essere sentito nelle fasi dell'impostazione della programmazione e verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali materie;
6. svolgere attività di controllo sull'attuazione delle proposte di miglioramento fatte a seguito dell'analisi e della valutazione dei processi aziendali, che hanno determinato l'insoddisfazione dell'utente.

### **ART. 4 - COSTITUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO MISTO**

Il Comitato Misto Consultivo è costituito da nove membri di cui 7 eletti dall'Assemblea in rappresentanza delle Associazioni di volontariato e di Tutela dei diritti dei Cittadini e 2 designati dall'Azienda.

La durata del mandato dei componenti designati dalle Associazioni di Volontariato e di Tutela dei Cittadini è di tre anni.

La mancata partecipazione ingiustificata del membro, rappresentante della componente associativa, a tre riunioni consecutive del Comitato, comporta la decadenza dello stesso. Il membro decaduto verrà sostituito dal primo dei non eletti.

Alla prima riunione i membri del Comitato eleggono il Coordinatore ed il Vicecoordinatore.

Il Coordinatore ha il compito di convocare e presiede l'Assemblea e di redigerne gli ordini del giorno; rappresenta il Comitato Misto Consultivo nei confronti dell'Azienda, delle Istituzioni e tiene i rapporti con i cittadini e mezzi di comunicazione.

Il Vice coordinatore in assenza o impedimento del Coordinatore assume tutte le funzioni del Coordinatore stesso.

Il Comitato si riunisce, di norma, ogni tre mesi su convocazione del Coordinatore; il Comitato può essere convocato altresì su richiesta dell'Azienda o qualora venga presentata al Coordinatore istanza da almeno un terzo dei suoi componenti.

I membri sono convocati per iscritto con almeno 10 gg. di preavviso; possono essere previste convocazioni urgenti o straordinarie, con preavviso ridotto (3gg.) e modalità di convocazione diverse, che saranno indicate da ogni singolo membro (telefonata – telegramma - e-mail).

Le sedute del Comitato Misto Consultivo sono ritenute valide se sono presenti la metà più uno dei componenti. Delle stesse verrà redatto verbale integrale, riportante le diverse opinioni emerse nel corso del dibattito.

Il Comitato può invitare alle riunioni rappresentanti dell'Azienda o rappresentanti delle Associazioni, esperti tecnici, cittadini, necessari per la trattazione di specifici argomenti.

Il Comitato ha la possibilità di costituire gruppi di lavoro su specifiche tematiche di interesse.

Qualora, in Comitato, siano da trattare piani di programmazione ed indirizzi generali aziendali, dovrà indirirsi, a cura del Coordinatore, od in sua assenza dal Vicecoordinatore, l'Assemblea delle Associazioni di volontariato o di Tutela dei diritti dei cittadini, la quale esprimerà le decisioni e gli indirizzi a cui dovranno uniformarsi, in Comitato, i rappresentanti eletti dall'Assemblea delle Associazioni di volontariato o di Tutela dei cittadini.

I pareri e le proposte del C.C.M., presentati all'Azienda a firma del Coordinatore non sono vincolanti per l'Azienda; l'Azienda è tenuta a rispondere con risposta motivata entro 30 giorni, alle istanze presentate dal C.C.M. sulle tematiche di propria competenza.

Il Comitato, di norma entro il mese di febbraio di ogni anno, approva la relazione sulla attività svolta nell'anno precedente, stilata a cura del Coordinatore, il quale la presenterà all'Assemblea Generale, alle Associazioni di volontariato e di Tutela dei diritti dei Cittadini ed alla Direzione Generale dell'Azienda.

Le funzioni di segreteria, vengono esercitate a cura della S.S. "Terzo Settore" dell'Azienda anche a garanzia della continuità del Comitato stesso.

## **ART. 5 – L' ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI**

L'assemblea rappresenta tutte le Associazioni di volontariato e di Tutela dei diritti dei Cittadini che operano nel campo socio-sanitario nella Provincia della Spezia, che abbiano presentato regolare domanda di adesione.

Fanno parte dell'Assemblea un Rappresentante od un delegato per ogni organizzazione no-profit, dalla stessa indicato nella domanda adesione.

L'Assemblea elegge e revoca i componenti del Comitato Consultivo Misto in rappresentanza delle Associazioni di Volontariato e di Tutela dei diritti dei Cittadini, determina le linee di indirizzo e direttive per i propri Rappresentanti.

L'Assemblea approva le modifiche del regolamento secondo le maggioranze di seguito indicate.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria viene convocata ogni tre anni per l'elezione dei componenti del Comitato in rappresentanza delle Associazioni di Volontariato e di Tutela dei diritti dei Cittadini, con voto segreto, a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità verrà data la preferenza al membro più giovane ed una volta all'anno per la presentazione della relazione sull'attività svolta e per stilare gli indirizzi per l'anno successivo.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Coordinatore del Comitato, con diversa cadenza, ogniqualvolta lo ritenga necessario, ed è altresì tenuto a convocarla su richiesta motivata di almeno un terzo delle associazioni aderenti, di cui al terzo comma del presente articolo.

Per la validità della costituzione delle assemblee ordinarie e straordinarie è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto in prima convocazione, mentre si riterrà valida la seconda convocazione a prescindere dal numero dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie, fatto salvo quanto previsto per le modifiche del Regolamento, è necessaria la maggioranza dei presenti.

Le modifiche al presente regolamento possono essere approvate da parte delle Associazioni di Volontariato e di Tutela dei diritti dei Cittadini nel corso di assemblea straordinaria appositamente convocata, ed in tal caso l'assemblea delibera con il quorum di 2/3 delle associazioni presenti.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria vengono presiedute dal Coordinatore ed in sua assenza dal Vice Coordinatore.